



# *Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI  
UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI  
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA CONFERENZA NAZIONALE DI TRIESTE,  
12-14 marzo 2009

## AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE IN RELAZIONE ALLE SITUAZIONI EMERGENTI.

Il preoccupante dilagare della cosiddetta “cultura dello sballo” che si va diffondendo soprattutto tra i giovani, porta alla ricerca spasmodica di nuove sostanze con effetti psicotropi da parte dei consumatori e, di conseguenza, alla ricerca ed immissione sul mercato di prodotti che consentano di ampliare l’offerta da parte dei trafficanti di droga.

Ne risulta la costante scoperta di nuove modalità di consumo che spaziano dalle sperimentazioni domestiche con sostanze a volte persino prive di attività psicotropa significativa ma comunque nocive, all’abuso di sostanze reperibili sul mercato lecito e destinate ad usi diversi da quelli ricreativi come, ad esempio, il recente fenomeno diffusosi in Germania ed Austria che induce numerosi consumatori a fumare prodotti combustibili destinati alla profumazione ambientale (SPICE), all’inalazione di solventi e propellenti contenuti in colle o accendini, sino ad una vera e propria attività industriale chimica da parte di organizzazioni criminali per la sintesi di nuove sostanze stupefacenti non incluse nella attuali tabelle, di derivazione soprattutto amfetaminica.

Più che la comparsa di nuove sostanze le cui proprietà sono facilmente identificabili come stupefacenti, sono alcune situazioni non espressamente previste dall’attuale normativa a creare notevoli difficoltà in relazione all’aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti.

Prima di considerare alcuni degli aspetti critici di tale problematica, è opportuno illustrare compiutamente il sistema di tabellazione degli stupefacenti e le sue ricadute sul controllo del narcotraffico.

In base a due Convenzioni internazionali cui hanno aderito praticamente tutti i paesi del mondo, una del 1961 riguardante gli stupefacenti ed una del 1971 riguardante le sostanze psicotrope, le Nazioni Unite, mediante l’International Narcotics Control Board (INCB) redigono e pubblicano due liste di sostanze, una gialla (Yellow list) riguardante gli stupefacenti ed una verde (Green list) riguardante le sostanze psicotrope, che i paesi aderenti alla convenzione devono mettere sotto controllo. Le liste, aggiornate continuamente, si basano sulle evidenze scientifiche

fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e sulle notizie relative a peculiari situazioni riscontrate e comunicate dai vari paesi.

Ogni paese è tenuto a mettere sotto controllo le sostanze elencate in tali liste, ma può anche aggiungerne altre nella propria legislazione nazionale, se ricorre la necessità.

Il meccanismo di controllo è molto semplice ed efficace: la detenzione a qualsiasi titolo, la cessione ed il commercio di tutte le sostanze elencate nelle liste sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale competente. Qualsiasi utilizzo non autorizzato è considerato detenzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti e può quindi essere oggetto delle misure preventive o repressive di contrasto previste dalla legge.

In Italia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che cura anche l'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti contenute in allegato al D.P.R. n. 309/1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito denominato Testo Unico.

L'aggiornamento non avviene a scadenze prestabilite ma "a necessità", ovvero ogni qualvolta si presentano situazioni di rilievo sociale in cui è coinvolta una sostanza non tabellata ma che "*produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia la capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore*" alle sostanze già tabellate.

Per l'iscrizione di nuove sostanze in tabella occorre acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Recentemente sono state tabellate alcune sostanze quali l'Oripavina, su indicazione dell'INCB ed altre di iniziativa solo italiana perché legate a situazioni emergenti nel nostro Paese, come la Salvia Divinorum (in seguito messa sotto controllo anche dagli altri paesi) ed i semi di *Argyrea Nervosa*, che venivano commercializzati nei cosiddetti SMART SHOP. Anche per quanto riguarda la Benzilpiperazina, rinvenuta frequentemente insieme ad altre droghe sequestrate dalle forze dell'ordine in quanto immessa sul mercato d'abuso da narcotrafficienti, la richiesta di controllo delle Nazioni Unite è pervenuta molti mesi dopo che l'Italia aveva già inserito la sostanza di propria iniziativa nelle tabelle allegate al Testo Unico.

Ovviamente, affinché l'aggiornamento delle tabelle relativamente a sostanze che non sono incluse nelle liste dell'INCB (il cui recepimento è un atto dovuto), ma costituiscono comunque un problema, possa avvenire con la dovuta accuratezza e tempestività, è necessario un flusso di dati verso il Ministero in relazione alle situazioni emergenti. Tale flusso di dati non è espressamente regolamentato dalla legge. Per prassi, le segnalazioni pervengono principalmente dalle forze dell'ordine, che rinvencono sostanze diverse unitamente ai sequestri di droga "classica" o dalle strutture sanitarie che segnalano casi di intossicazione da assunzioni a scopo ricreativo. Tali informazioni non sono però né dovute, né inviate con la necessaria regolarità e sistematicità.

In questa direzione, sicuramente sarà molto utile l'entrata a regime del **Sistema di Allerta Precoce e risposta rapida per le Droghe** (SAPD) che il Dipartimento Politiche Antidroga sta mettendo a punto.

Sulla base della definizione normativa precedentemente riportata, in alcuni casi è molto difficile dare risposta a situazioni nelle quali, pur essendo accertato un comportamento d'abuso, le sostanze non presentano le caratteristiche per un inserimento in tabella come, ad esempio, alcuni inalanti a base di alchilnitriti (Poppers). Un caso diverso ma emblematico è quello dei semi di Cannabis che, essendo privi di contenuto in principio attivo ed oltretutto utilizzati ampiamente in agricoltura per coltivazioni ad uso tessile, sono in libera vendita, anche se poi vengono commercializzati insieme a manuali per la coltivazione (che è vietata salvo espressa autorizzazione), irrigatori, lampade e altri accessori che ne permettono un illecito utilizzo.

Queste situazioni border-line o completamente al di fuori delle previsioni del Testo Unico hanno fatto fiorire un commercio, al momento lecito, con l'apertura di esercizi sempre più numerosi sul territorio, che vendono le cosiddette SMART DRUGS (droghe furbe) ovvero sostanze che, pur avendo un effetto psicotropo più o meno significativo, non presentano le caratteristiche per essere incluse nelle tabelle degli stupefacenti.

A prescindere dall'attività farmacologica di quanto commercializzato (spesso inconsistente o millantata) quello che va sicuramente combattuto è il messaggio deviante che si propone, ovvero che esistono droghe legali e che possa essere liberamente incentivata la cultura dello sballo con messaggi promozionali.

La soluzione per contrastare tali situazioni non è certamente quella di inserire tutto indiscriminatamente nelle tabelle degli stupefacenti (compresi manuali, irrigatori e lampade per la coltivazione domestica), con il rischio non solo di snaturare la concezione delle tabelle degli stupefacenti, giustamente legate alla droga come sostanza d'abuso in grado di ingenerare tossicodipendenza, ma distogliendo anche le energie specializzate nel contrasto al narcotraffico dalle problematiche di maggior rilievo.

E ovvio, quindi, che non è sufficiente una pur necessaria revisione ed attualizzazione del Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti per adeguarlo a situazioni che all'epoca della sua emanazione non esistevano, ma occorre intervenire anche su aspetti regolatori diversi.

In primis andrebbe resa di più facile applicazione la normativa nazionale, attualmente troppo complessa e lacunosa, riguardante le sostanze che, escluse dalla disciplina degli stupefacenti, presentano caratteristiche (pericolosità, tossicità o rischio d'abuso) tali da rendere necessaria l'applicazione di limitazioni e forme di controllo sulla loro commercializzazione.

Per quanto riguarda invece la normativa sugli stupefacenti, si dovrebbe agire principalmente sugli articoli che riguardano la pubblicità e l'incentivazione all'uso di sostanze stupefacenti

La propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti è vietata solo se fa riferimento direttamente o indirettamente a sostanze tabellate (art. 84 del Testo Unico). In tal modo non è punibile chi commercializza prodotti non tabellati vantandone proprietà che possono far pensare ad effetti stupefacenti, lanciando un messaggio pericoloso e fuorviante sulla facoltà di drogarsi legittimamente. Occorre prevedere, quindi, un divieto di propaganda che includa qualsiasi riferimento ad effetti psicotropi anche se espressi con termini aspecifici tipo "sballo" e che non sia limitato, come attualmente, al riferimento alle sostanze tabellate piuttosto che al tipo di messaggio.

In rapporto invece alla problematica della libera vendita dei semi di cannabis con conseguente diffusione della coltivazione domestica di piante ad alto contenuto di principio attivo per uso personale o di limitato spaccio, che ha dato luogo ad interpretazioni difformi o addirittura contraddittorie da parte dell'autorità giudiziaria, si dovrebbe riformulare con maggior dettaglio il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 82 del Testo Unico.

La vendita di semi di cannabis (che non sono di per sè stupefacenti) con l'indicazione che possono essere utilizzati a solo scopo collezionistico e ne è vietata la coltivazione non autorizzata, diviene un paradosso se poi nello stesso esercizio sono venduti anche manuali ed accessori per la coltivazione.

Deve essere espressamente prevista come induzione al reato tale anomala associazione presente abbondantemente in tutti i negozi SMART (attualmente non considerata come violazione dell'art. 82 da molte sentenze).

La vendita dei semi di cannabis potrebbe inoltre essere oggetto di una regolamentazione a parte che preveda limiti nel contenuto in principio attivo (THC) per le piante che si svilupperanno in

caso di coltivazione (come avviene per l'uso tessile) e l'obbligo di una certificazione in tal senso da parte del produttore. Sarebbe anche utile istituire un obbligo di identificazione e registrazione degli acquirenti da parte del venditore, adempimento che costituirebbe un deterrente all'uso illecito e permetterebbe agli organi di vigilanza di effettuare maggiori controlli.

Dott. Diego Petriccione  
[d.petriccione@sanita.it](mailto:d.petriccione@sanita.it)